



TERZA SEZIONE CIVILE

N. R.G. 185/2023 P.U

IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI SEGUENTI

MAGISTRATI:

Dr. Giorgio Jachia	Presidente e Giudice Delegato
Dr. ssa Enza Faracchio	Giudice
Dr.ssa Francesca Sicilia	Giudice

PRONUNCIA IL SEGUENTE

**DECRETO DI AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

DELLA SOCIETÀ

- 1) BAMAR ITALIA Srl, P.IVA 05395740656, con sede legale in (84131) Salerno (SA) alla Via Tiberio Claudio Felice n. 46, in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. Biagio Riccio, nato a Torino il 30.05.1964, C.F. RCCBGI64E30L219F, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Domenico Spagnuolo, dall' Avv. Gianni Emilio Iacobelli e dall'avv. Paolo Farina.

RICORRENTE

ED ALL'UOPO ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1

Con ricorso reso ai sensi degli articoli 40 e 84 CCII la Bamar Italia s.r.l. chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositando la proposta, il piano e la documentazione prevista dagli art. 39 e 87 CCII.

1.2

In particolare, la ricorrente rappresenta:

- 1) Che il piano sotteso alla proposta di concordato contempla la continuità aziendale c.d. <<diretta>> al fine di consentire una corretta stabilizzazione dei fatturati e dei flussi dell'azienda;
- 2) Che la durata del piano è preventivata fino al 31.12.2031 ovvero in poco più di 6 anni (considerato che presumibilmente l'eventuale omologazione dovrebbe pervenire entro il primo semestre 2025) decorrenti dalla data dell'omologa e prevede l'attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale e di efficientamento dei servizi e dei flussi di cassa che, unitamente all'apporto di finanza terza, consentiranno il pagamento dei creditori secondo le modalità proposte nel presente Piano.
- 3) Che prevede di generare flussi di cassa positivi già dal 2025;
- 4) Che prevede che la continuità diretta dell'azienda funzionante e ristrutturata, consentirà di generare flussi di cassa dal 2025 e fino al 2031 per euro

Tribunale di Salerno - ammissione al concordato preventivo

1.144.131,00 prudenzialmente ridotti come anche indicato dal professionista attestatore, in una logica di stress test ad euro 828.020,00 che al netto del tfr dei dipendenti in forza per i quali è prevista la fuoriuscita fino al 2031, si riduce ad euro 805.754,00;

- 5) Che tale importo risulta essere maggiore del valore di stima dell'azienda in caso di cessione (pari a circa 700 mila euro).
- 6) che il socio di maggioranza apporterà "nuova finanza" per euro 800.000,00;

1.3

Come prescritto il C.G. ha depositato parere favorevole nel quale si ripercorrono anche le vicende della procedura concorsuale rappresentando in particolare:

- *che in data **16.01.2024** la Bamar Italia S.r.l. ha depositato la "domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 CCII con istanza di concessione delle misure di protezione";*
- *che l'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese di Salerno è avvenuta in data 17.01.2024;*
- *che il Tribunale di Salerno, con decreto del **22.01.2024**, ha ammesso la Società alla procedura concorsuale prenotativa della concessione del termine regolata dagli artt. 40, 44 e 46 del CCII;*
- *che in data 16.02.2024 la Società ha depositato istanza per la conferma delle misure protettive e cautelari ex art. 54, comma 2 CCII, richiesta alla data di deposito della domanda ed il Tribunale di Salerno, con decreto del **21.02.2024**, comunicato il 22.02.2024, ha confermato le misure protettive richieste dalla Bamar Italia S.r.l. per la durata di quattro mesi "a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese";*
- *che in data **21.03.2024** la Società ha depositato l'istanza per la proroga del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato ai sensi dell'art. 44 CCII, in assenza di istanze della liquidazione giudiziale, che sono state desistite mediante il pagamento diretto ex art. 1180 cod. civ. della somma di Euro*
- *24.571,38, utilizzando finanza esterna non ripetibile del socio AGS S.r.l.;*
- *che con decreto del **03.05.2024** il Tribunale, acquisito il parere del sottoscritto Commissario Giudiziale, ha prorogato sino al **3 luglio 2024** il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 co 1 e 2 CCII; - che con istanza del 24.05.2024 la Società ha richiesto al Tribunale di voler disporre la proroga/conferma e/o comunque l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII, nei limiti della durata massima di dodici mesi prevista ex lege, ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 8 CCII ed il Tribunale di Salerno, acquisito il parere del sottoscritto Commissario Giudiziale, con decreto del **17.06.2024** ha confermato e prorogato le misure protettive richieste dalla Bamar Italia S.r.l. fino al **25.09.2024**;*
- *che la Società ha regolarmente e puntualmente depositato tutte le relazioni informative periodiche richieste dal Tribunale con il decreto di concessione del termine del 22./26.01.2024 sulla situazione aggiornata patrimoniale, economica*

Tribunale di Salerno - ammissione al concordato preventivo

e finanziaria della società ricorrente e sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- *che la Bamar Italia S.r.l. ha depositato l'istanza ex art. 47 CCII per l'accesso al concordato preventivo in continuità aziendale contenente il piano e la proposta nel termine concesso del **03.07.2024**, corredata di tutta la documentazione richiesta dal CCII ed in particolare: Delibera ex art. 120-bis CCII; Documenti di cui all'art. 39 CCII; Relazione ex art. 84, comma 5, CCII; Relazione ex art. 87, comma 3, CCII; Piano industriale ex art. 87, comma 1, lett. e) e f), CCII; Transazione fiscale e previdenziale ex art. 88 CCII;*
- *che il concordato presentato dalla ricorrente è un **concordato con continuità aziendale ex art. 84, comma 2, CCII, in forma diretta**, al fine di tutelare l'interesse dei creditori e preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro ed il valore dell'azienda;*
- *che la **proposta** si fonda:*
 - ✓ *sulla prosecuzione della gestione da parte della Bamar Italia S.r.l.;*
 - ✓ *sulla liquidazione dei crediti e l'utilizzo delle risorse liquide già esistenti nell'attivo della concordante Bamar Italia S.r.l.;*
 - ✓ *sull'apporto di finanza nuova da parte della socia AGS S.r.l.*
- *che un importante asset del redigendo piano è rappresentato dalla **finanza esterna** per Euro 800.000,00, garantita, che sarà immessa dal socio di maggioranza, AGS S.r.l., condizionatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologa, con sottoscrizione da parte di AGS Srl dell'aumento di capitale che verrà deliberato per lo stesso importo dall'assemblea dei soci della concordante al fine di assicurare la liquidità necessaria per l'adempimento delle obbligazioni concordatarie. A garanzia dell'adempimento, AGS in data 3 luglio 2024, a rogito Notaio Callari di Torino, ha costituito vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cc. su un immobile di proprietà. Per tale vincolo è stata necessaria una successiva precisazione in data 9 luglio 2024, depositata in data 10.07.2024;*
- *che le **risorse finanziarie** destinate al soddisfacimento dei creditori ammontano a complessivi **Euro 1.982.728,00**, che saranno ripartite con le seguenti modalità: il valore della liquidazione sarà distribuito secondo le legittime cause di prelazione (absolute priority rule); il valore eccedente la liquidazione può essere distribuito secondo la gra-duazione attenuata propria della c.d. relative priority rule, ma, di fatto, viene assegnato integralmente (per la parte che residua dopo il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura) ai soli creditori privilegiati capienti ex art. 84, comma 5, CCII, giusta la previsione dell'art. 84, comma 6, CCII;*
- *per la nuova finanza, pur potendo essere ripartita ai creditori liberamente, il piano prevede un riparto nel rispetto dell'art. 88, comma 1, CCII.;*
- *che il **passivo stimato da ristrutturare** ammonta a complessivi **Euro 8.048.272,00**, comprensivi di Euro 396.410,00 per fondo rischi, Euro 100.431,00 per spese di giustizia, Euro 301.400,00 per spese di assistenza ed Euro 61.017,00 per interessi per la moratoria dei privilegiati;*
- *che il piano prevede la suddivisione dei creditori in **12 classi**, oltre ai creditori postergati che non saranno soddisfatti, con percentuali di soddisfacimento variabili pari:*

Tribunale di Salerno - ammissione al concordato preventivo

- ✓ *al 100,00% per le classi da n. 1 a n. 4;*
- ✓ *al 6,00% per le classi da n. 5 a n. 9;*
- ✓ *al 4,50% per le classi n. 10 e 11;*
- ✓ *al 5,90% per la classe n. 12;*
- *che la relazione del professionista indipendente ha attestato il soddisfacimento dei creditori privilegiati incapienti in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti su cui insistono le cause di prelazione e che il trattamento stabilito per ciascuna classe creditoria non ha avuto l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII;*
- *che il professionista indipendente ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 1, CCII, in riferimento ai crediti tributari o contributivi assistiti da privilegio, che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie indicati nella proposta di concordato non sono inferiori rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e che in riferimento ai crediti tributari o contributivi aventi natura chirografaria, che il trattamento non è differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari e che, ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII, il loro trattamento non è deteriore rispetto all'ipotesi di liquidazione giudiziale;*
- *che la relazione del professionista indipendente ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la capacità del piano di superare l'insolvenza del debitore, di garantire la sostenibilità economica dell'impresa e di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII;*

1.4

Pertanto agevole è il riscontrare:

- ✓ *che la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo completa di proposta, piano e della documentazione prevista dagli art. 39 e 87 CCII è stata tempestivamente depositata.*
- ✓ *che il concordato proposto può qualificarsi con continuità aziendale;*
- ✓ *sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII, e alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII;*
- ✓ *la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;*
- ✓ *la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;*

Tribunale di Salerno - ammissione al concordato preventivo

- ✓ l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge.

1.5

Va ora osservato che la proposta prevede la continuità aziendale diretta e la percezione di nuova finanza in misura tale da diminuire l'impatto della ristrutturazione sui debitori che resta comunque ingente.

Considerato che la massa debitoria risultante dalla situazione patrimoniale, economico finanziaria aggiornata al 30/04/2024 sarà ridotta a 1.982.728,00 quando era di oltre € 7.000.000,00.

1.6

Va ora riportato il programma dei pagamenti così esposto:

FLUSSI IN ENTRATA E USCITA DI ART. 87 c.1 lett a) ed f)	30/04/2024	30/04/2025	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	TOTALE
ENTRATA	31.12.2024	30.04.2025	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	107411
disponibilità liquide	88.657	-	-	-	-	-	-	-	-	88.657
incasso clienti	84.489	-	-	-	-	-	-	-	-	84.489
incasso/compensazioni altri crediti	13.158	191.270	-	-	-	-	-	-	-	204.429
flussi continui	-	-	14.482	67.274	111.953	134.952	146.548	171.118	180.653	828.620
ITB - inde e permessi dei dipendenti in forza secondo le stime	-	-	7.096	-	-	-	15.148	-	-	22.244
finanza esterna	506.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	806.000
TOTALE ENTRATE	687.704	498.270	14.482	67.274	111.953	134.952	136.420	171.118	180.653	1.982.728
USCITA	31.12.2024	30.04.2025	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	107411
quote giustite	22.508	-	-	-	-	-	-	-	-	22.508
quote assistenze preveducibile	198.000	-	40.400	-	-	-	-	-	-	238.400
quote assistenze privilegiate	-	-	18.350	18.350	18.350	-	-	-	-	55.050
Preveducibili	277.871	-	-	-	-	-	-	-	-	277.871
fondi rischi preveducibili	-	134.760	15.000	16.650	10.000	-	-	-	-	176.410
classe 1- Privilegiati capienti con valore della liquidazione art. 2711 bis n.1 (pagati oltre 30 gg ed entro 6 mesi)	-	197.898	-	-	-	-	-	-	-	197.898
fondi rischi contestazioni dipendenti	-	-	-	10.000	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000	150.000
classe 2- Privilegiati capienti con valore della liquidazione art. 2711 bis n.2 (pagati oltre 60 mesi)	-	-	40.548	40.548	40.548	-	-	-	-	121.644
classe 3- Privilegiati capienti con valore della liquidazione art. 2711 bis n.3 (pagati oltre 90 mesi)	-	-	-	-	-	5.126	-	-	-	5.126
classe 4- Privilegiati capienti con valore della liquidazione MCC (pagato oltre 6 mesi)	-	-	-	-	-	282.215	-	-	-	282.215
classe 5- Fornitori privilegiati parzialmente degradati a chirografo MCC	-	-	-	-	-	27.368	27.368	27.368	27.368	109.472
classe 6- Transazione Previdenziale (interamente degradata a chirografo)	-	-	-	-	-	6.659	6.659	6.659	6.659	19.976
classe 7- Transazione Previdenziale (quota chirografata per natura)	-	-	-	-	-	262	262	262	262	787
classe 8- Transazione fiscale (interamente degradata a chirografo)	-	-	-	-	-	16.370	16.370	16.370	16.370	49.108
classe 9- Altri creditori degradati al chirografo non in Transazione fiscale e Previdenziale	-	-	-	-	-	3.616	3.616	3.616	3.616	10.848
classe 10- Altri chirografati per natura fornitori, banche, e altri enti	-	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	120.000
classe 11- Imprese minori	-	-	-	-	-	45	45	45	45	134
classe 12- Creditori garantiti da fidejussioni	-	-	-	-	-	13.640	13.640	13.640	13.640	40.520
interessi di dilazione privilegiati	-	2.440	1.468	2.941	5.912	11.256	-	-	-	23.017
Creditori postergati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE	498.479	335.097	115.767	100.997	84.810	338.596	152.970	145.462	187.470	1.979.649
residuo esercizio precedente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDUO ESERCIZIO PRECEDENTE	187.226	163.201	235.016	201.293	236.494	26.790	4.140	8.896	3.079	1.982.728

1.7

Allo stato non si constatazioni alterazioni nell'ordine delle cause legittime di prelazione e appare corretta la formazione delle classi, temi che saranno anche approfonditi nel contraddittorio con le parti.

Tribunale di Salerno - ammissione al concordato preventivo

Classi:

classe 1: Privilegiati capienti con valore della liquidazione art. 2751 bis n.1 (pagati oltre 30 gg ed entro 6 mesi)	197.898
classe 1: Interessi creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. pagati oltre 30 giorni ed entro 6 mesi dall'omologa)	2.440
classe 2: Privilegiati capienti con valore della liquidazione art. 2751 bis n.2 (pagati oltre sei mesi)	176.694
classe 2: interessi Privilegiati capienti con valore della liquidazione art. 2751 bis n.2 (pagati oltre sei mesi)	8.823
classe 3: Privilegiati capienti con valore della liquidazione art. 2751 bis n.5 (pagati oltre sei mesi)	5.126
classe 3: interessi Privilegiati capienti con valore della liquidazione art. 2751 bis n.5 (pagati oltre sei mesi)	522
classe 4: Privilegiati capienti con valore della liquidazione MCC (pagato oltre 6 mesi)	282.215
classe 4: Interessi privilegiati pagati oltre i 6 mesi dall'omologa	28.734
classe 5- Fornitori privilegiati parzialmente degradati a chirografo MCC	1.368.404
classe 6- Transazione Previdenziale (interamente degradata a chirografo)	332.926
classe 7- Transazione Previdenziale(quota chirografia per natura)	13.124
classe 8- Transazione fiscale (interamente degradato a chirografo)	818.481
classe 9- Altri creditori degradati al chirografo non in Transazione fiscale e Previdenziale	180.800
classe 10- Altri Chirografari per natura fornitori, banche, e altri enti	2.666.829
classe 11- Imprese minori	2.983
classe 12- Creditori garantiti da fidejussioni	693.564

1.8

Tutto questo porta ritenere che la società possa essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

DISPOSITIVO

Il Tribunale

visti gli artt. 45, 47, 105 e 107 CCII,

PQM

- (1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della ricorrente;
- (2) nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dott Giorgio Jachia;
- (3) conferma il commissario giudiziale nella persona del dott. Edoardo Grimaldi;
- (4) stabilisce, tenuto conto della dislocazione diffusa dei beni e quindi dei tempi di redazione dell'inventario, la data iniziale del voto per il giorno 20 ottobre 2024 e la data finale del 4 novembre 2024 per l'espressione del voto dei creditori, con modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione consistenti nella trasmissione del voto sulla pec della procedura fallimentare;
- (5) fissa il termine di 20 gg per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;
- (6) fissa il termine perentorio di gg 15 per il deposito da parte del debitore sul conto giudiziale della somma di € 40.000,00 pari circa al 20 % dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura da versarsi sul conto corrente della procedura concorsuale;
- (7) ordina la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;
- (8) ordina altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

IN SALERNO IL GIORNO 10/07/2024

IL PRESIDENTE ESTENSORE
GIORGIO JACHIA